

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

Il Consiglio

Nella seduta del **12/07/2016**

Visto l'ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 31/12/2012;

Visto il D.M. n. 70/2016 del 17/03/2016 – REGOLAMENTO recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in vigore dal 03/06/2016);

Visto il D.M. n. 48/2016 del 25/02/2016 - REGOLAMENTO recante disciplina delle modalita' e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (in vigore dal 22/04/2016);

Visto il D.M. n. 58/2016 del 17/03/2016 REGOLAMENTO recante Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (in vigore dal 17/05/2016);

Visto l'art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013;

Visto il R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito nella legge 22.01.1934 n. 36;

Visto il R.D. 22.01.1934 n. 37;

Vista la Legge 24.07.1985 n. 406 ed il D.P.R. 10.04.1990 n. 101;

Visto il D.L. 112/2003 convertito in L. 180/2003, riforma dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati;

DELIBERA

all'unanimità, di aggiornare nel rispetto della vigente normativa il seguente Regolamento che viene qui di seguito integralmente riportato.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

(approvato con delibera consiliare del 03/04/2002 e succ. mod. con delibera del 21/06/2005 e del **12/07/2016**)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione forense è lo svolgimento di un periodo di pratica professionale della durata di **18 mesi**.

La pratica forense deve essere svolta con *assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza* rispettando, oltre alla normativa vigente ed alle norme del codice deontologico, le modalità dettate dal presente regolamento.

Art.2

All'atto dell'iscrizione, il Praticante deve allegare, unitamente ai documenti richiesti dall'art.17 della L. 247/2012, dichiarazione, ai sensi della legge 04/01/1968 n.15 e succ. mod., attestante:

- l'eventuale iscrizione ad altri ordini professionali;
- la frequenza di corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari;
- lo svolgimento di attività lavorativa, anche autonoma, a carattere continuativo ovvero l'espletamento di incarichi, comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense.

Il Praticante dovrà, inoltre, precisare l'orario e i giorni in cui vengono svolte le precedenti attività, fornendo ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità di tali impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense; dovrà, altresì, comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma la responsabilità penale prevista dalla legge, al praticante potranno essere comminate sanzioni disciplinari che potranno comportare anche la cancellazione dal Registro Speciale. Le medesime sanzioni si applicheranno anche nei confronti del praticante che ometta di segnalare – o ne dia tardiva comunicazione – variazioni in ordine ai punti 1,2,3 e 4 del comma I.

Il Consiglio si riserva di verificare, con accertamenti anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese e la permanenza dei requisiti e delle condizioni affinché il Praticante possa rimanere iscritto nel Registro Speciale.

Art.3

La pratica forense si articola in tre distinte attività:

- a) la frequenza assidua e quotidiana di uno studio professionale **per almeno 20 ore settimanali**¹;
- b) la partecipazione a non meno di **20 udienze avanti a qualsiasi Giudice di ogni grado e ordine**;
- c) **la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di un corso di formazione di cui all'art. 43 L. 247/2012**².

Il Praticante, **già iscritto alla data del 03/06/2016**, potrà integrare tali attività con la frequenza a corsi di specializzazione o a Scuole di Formazione Professionale.

¹ Art. 3, comma 1, DM 70/2016.

² disposizione applicabile ai tirocini iniziati successivamente all'entrata in vigore del DM 70/2016.

CAPO II

LA PRATICA ALL'INTERNO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Art. 4

La pratica presso lo studio costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione, deve essere svolta sotto il controllo diretto del titolare dello studio e deve comportare il compimento delle attività proprie della professione.

Il praticante deve essere impegnato solo per compiti attinenti alla professione legale, secondo il programma di praticantato in corso.

Art.5

Il professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni, presso il quale il praticante svolge la pratica, è impegnato moralmente, in omaggio a i principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica. Ai fini di un corretto svolgimento della pratica forense il professionista non potrà "assumere" presso il suo studio più di 3 praticanti avvocato, e ciò ove l'immobile in cui viene espletata l'attività professionale consenta un corretto e normale tirocinio propedeutico al rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il Professionista dovrà verificare e confermare la veridicità delle relazioni ed il contenuto del libretto della pratica; dovrà, inoltre, consentire al Praticante stesso di assistere alle udienze civili e penali cui è tenuto a presenziare onde ottenere il certificato di compiuta pratica.

Il venir meno a questi doveri costituirà motivo di responsabilità e di addebito disciplinare.

Art.6

Il Praticante, a seguito di domanda debitamente motivata e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, potrà integrare lo svolgimento della pratica con la frequenza di un altro Studio.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, potrà disciplinare anche le modalità di svolgimento di questa c.d. "*pratica integrata*", riservandosi in ogni caso la valutazione sulla pratica effettivamente espletata.

E' fatto salvo, in ogni caso, il massimo di due professionisti per ogni praticante; ed entrambi i professionisti saranno tenuti alla sottoscrizione del libretto di pratica.

Art.7

Il Praticante, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.196/2003, per quanto attiene i dati giudiziari, personali e sensibili delle parti interessate, dovrà annotare sul libretto di pratica le attività e le questioni giuridiche di maggiore interesse, alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

CAPO III

LA PRATICA PROFESSIONALE NELLE UDIENZE

Art.8

Il Praticante è tenuto a partecipare a n.20 udienze per ciascun semestre e ad annotare nel libretto della pratica quelle cui partecipa, con esclusione di quelle di rinvio (ad es. rinvio per trattazione, per esame delle prove, della perizia, per deduzioni istruttorie ecc.).

Verrà ritenuta valida la partecipazione a non più di due udienze al giorno. E' preferibile che la partecipazione alle udienze sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.

Il Praticante, qualora non sia assistito dal dominus, nel rispetto dell'art.6 del DPR 101/90, potrà frequentare le udienze in cui sono presenti sostituti processuali del dominus, purché muniti di delega, anche verbale, regolarmente formalizzata in udienza.

Art.9

Al fine della validità delle udienze riportate nel libretto di pratica, la partecipazione del Praticante dovrà trovare conferma nel verbale dell'Autorità Giudiziaria. Il Consiglio, si riserva di assumere informazioni presso le Cancellerie del Tribunale.

Il Praticante è tenuto, durante le udienze, al rispetto delle norme deontologiche e non potrà mai comparire in sostituzione dell'Avvocato, se non in possesso dell'abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

Art.10

Qualora sia impegnato in attività non rientranti tra quelle previste dal praticantato e nel libretto di pratica risulti indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno professionale, all'atto della richiesta di vidimazione semestrale, il Praticante dovrà allegare documentazione attestante la compatibilità delle due attività (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo ecc.).

Nel caso non sia possibile documentare quanto sopra, la partecipazione alle udienze non potrà essere ritenuta valida.

I permessi per partecipare alle udienze non potranno essere limitati ad una sola ora giornaliera, ritenendosi ciò incompatibile con l'effettivo svolgimento di una adeguata pratica forense.

CAPO IV

LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI PRATICA FORENSE

Art.11

Il Praticante dovrà annotare sul libretto di pratica l'attività svolta di semestre in semestre, in maniera leggibile e senza cancellature e abrasioni.

Il consiglio, a tal fine, si riserva ogni eventuale iniziativa sotto il profilo disciplinare.

Il libretto va compilato, in ogni sua parte, avendo cura di annotare:

- l'indicazione in ordine cronologico delle udienze cui il praticante ha assistito;
- gli atti giudiziali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato;
- le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato, nel numero minimo di due, indicando gli estremi della controversia.

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificatamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita).

Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente il tema.

Art.12

Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui studio la pratica si è svolta, deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto le cause e le questioni trattate dallo studio presso cui si è svolta la pratica.

La presentazione del libretto presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, non oltre 30gg dalla fine del relativo semestre. Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità a provvedere a tali adempimenti, potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

Il semestre decorre dalla data della delibera d'iscrizione nel registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Nel caso di più Praticanti frequentanti lo stesso studio, si precisa che le annotazioni sul libretto di pratica forense dovranno differire nella forma e nel contenuto, ad esclusione delle udienze.

ADEMPIMENTI AL COMPIMENTO DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

Art.13

Il Praticante, al termine del primo anno di pratica, dovrà redigere un'ampia relazione nella quale dovranno essere illustrate, quanto a tale anno, le attività sommariamente indicate nel libretto della pratica ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo.

Occorrerà, dunque, indicare la fattispecie concreta insorta e, una volta estrapolata la questione giuridica ad essa sottesa, illustrarne i connotati di maggiore interesse con riferimento alla dottrina ed alla giurisprudenza, con l'indicazione delle relative fonti bibliografiche. La relazione non potrà mai

limitarsi ad una mera e semplice esposizione storica delle esperienze acquisite nel corso della pratica forense effettuata.

La relazione annuale, controfirmata dall'Avvocato presso il quale si svolge la pratica, dovrà essere depositata presso la segreteria dell'Ordine contestualmente alla vidimazione del secondo semestre.

La relazione sarà oggetto di opportuna valutazione da parte del Consiglio. In caso di mancata approvazione della relazione annuale il praticante sarà invitato a presentare, nel termine di 20gg, un nuovo elaborato, salvo eventuali diverse disposizioni da parte del Consiglio.

L'approvazione avrà effetti ex tunc.

E', inoltre, facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui con i praticanti, secondo i criteri che riterrà più opportuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta. Tali colloqui possono essere richiesti nel corso della pratica forense, ma anche prima del rilascio del certificato di compiuta pratica.

ABILITAZIONE AL PATROCINIO

Art.14

Al compimento del primo **anno di pratica**, il Praticante già **iscritto al Registro alla data del 02/06/2016³ (cui continuerà ad applicarsi la previgente normativa)**, ha la facoltà di richiedere al Consiglio l'abilitazione al Patrocinio, mediante la redazione dell'apposito modulo fornito dalla Segreteria, e conseguentemente potrà esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art.8 del R.D.L. 27/11/19933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/01/1934, n.36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Palermo, limitatamente:

- a) alle cause civili, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad €.25.822,85;
- b) alle cause per azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto degli artt.704 e 688 codice di procedura civile;
- c) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelli di affitto di azienda, in quanto non di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- d) agli affari penali espressamente previsti dai n.1 e n.2 del citato art.7 della legge N°479 del 1999.

L'abilitazione al patrocinio ha durata massima di anni sei, che decorrono, a prescindere dal momento in cui venga inoltrata la relativa domanda di abilitazione, dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

³ D.M. 70/2016 - art. 1, comma 2: "Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio"

Art.14 bis

Al compimento del primo semestre di pratica, il Praticante iscritto al Registro a far data dal 03/06/2016⁴ (data di entrata in vigore del D.M. 70/2016), ha la facoltà di richiedere al Consiglio, ai sensi dell'art.41, comma 12, della L. 247/2012, l'abilitazione al Patrocinio sostitutivo⁵, mediante la redazione dell'apposito modulo fornito dalla Segreteria, e conseguentemente potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica forense e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Art.15

Le ipotesi d'incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione, previste dall'art. 18 L. 247/2012 si intendono estese anche ai praticanti abilitati all'esercizio, seppur limitato, della professione forense.

Il Praticante dovrà, pertanto, esaminare la propria situazione per accertare se sussistono cause d'incompatibilità, ed eventualmente rinunciare alla richiesta dell'abilitazione al patrocinio.

L'esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare, e come tale verrà opportunamente valutata dal Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Art.16

Il Praticante Avvocato, a decorrere dal I gennaio successivo alla data della delibera di abilitazione al patrocinio, dovrà assolvere l'obbligo formativo, secondo quanto stabilito dal regolamento del C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 e succ. mod.

COMPIUTA PRATICA

Art.17

Terminati proficuamente i **diciotto mesi** di pratica, il Praticante, al fine di poter accedere agli esami di abilitazione alla professione forense, dovrà richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica e sottoporsi, ove sarà ritenuto necessario, ad un colloquio con il Consiglio, o con un componente all'uopo delegato, al fine di accertare il grado di preparazione raggiunto.

⁴ D.M. 70/2016 - art. 1, comma 2: "Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. "

⁵ Rif. Art. 41, comma 12, L. 247/2012 - art. 9, DM 70/2016;

Il certificato di compiuta pratica determina la sede del distretto di Corte di Appello presso cui il Praticante dovrà sostenere gli esami di abilitazione alla professionale forense.

Ottenuto il suddetto certificato, il libretto deve essere restituito e cessano tutti gli obblighi ad esso collegati.

Al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica il Praticante Avvocato che ha richiesto ed ottenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani l'autorizzazione ad integrare la pratica forense con la frequenza dello studio di un Avvocato, iscritto presso un Ordine avente sede in altro distretto di Corte di Appello, ogni semestre dovrà effettuare e registrare sul libretto almeno undici udienze cui ha partecipato sotto la diretta supervisione del dominus principale, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Trapani⁶.

Art.18

Nell'eventualità di Praticante iscritto per trasferimento da altro Consiglio dell'Ordine, il certificato di compiuta pratica (che individua la sede del distretto di Corte di Appello presso cui si potranno sostenere gli esami di abilitazione) viene rilasciato dal Consiglio dell'ordine del luogo ove il Praticante ha svolto la maggior parte della pratica (in caso di parità, del luogo ove la pratica è stata iniziata).

In ogni caso il certificato di compiuta pratica è unico e, non può essere rilasciato nuovamente, anche in presenza di un supplemento di pratica.

ONERI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 19

Ogni Praticante Avvocato è tenuto annualmente alla corresponsione di una somma a titolo di contributo per il mantenimento dell'iscrizione al Registro Speciale.

Il mancato pagamento di tale onere annuale comporta la valutazione sotto il profilo disciplinare di tale comportamento e darà facoltà al Consiglio dell'Ordine di sospendere il soggetto inadempiente tanto dal tirocinio quanto dall'esercizio limitato della professione forense.

IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 20

In caso di mancata presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, **senza giustificato motivo**, il Praticante non potrà usufruire del relativo semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

⁶ delibera del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Trapani in data 10.05.2016

Art.21

Il tirocinio è svolto di regola in forma continuativa, nel caso di interruzione della pratica per un periodo pari o superiore a sei mesi, senza giustificato motivo, il praticante è cancellato dal Registro dei praticanti rimanendo privo di effetti il periodo della pratica già compiuto.

Art. 22

Durante lo svolgimento del periodo di pratica, il Praticante ha facoltà di mutare lo studio professionale presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro studio. Ciò potrà avvenire previa immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando le dichiarazioni degli avvocati, attestanti una la cessazione della pratica, l'altra la frequenza presso il nuovo studio.

CAPO VI

LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 23

Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art.16 del D.Lgs 398/1997, esonera il Praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza allo studio per la durata di un anno.

Il Praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 24

La conclusione con esito positivo del tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, è valutata ai fini del compimento della pratica forense per il periodo di un anno. Le modalità di svolgimento ed esonero sono disciplinate da apposita convenzione sottoscritta con il Presidente del Tribunale di Trapani e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

PRATICANTATO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 25

Secondo quanto stabilito dal DM n. 58/2016, l'attività di praticantato potrà essere svolta per non più di dodici mesi anche presso gli uffici giudiziari. A tal fine il Consiglio dell'ordine degli avvocati ed il Presidente del Tribunale di Trapani elaboreranno d'intesa un progetto formativo al quale si dovrà conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE

Art.26

La scuola di Formazione forense "Avv. Pietro Drago", istituita dal Consiglio dell'Ordine, organizza annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato.

La frequenza della scuola costituisce integrazione della pratica ai sensi dell'art.1 comma 4, del regolamento di cui al DPR 101/1990, per gli iscritti al registro alla data del 02.06.2016.

Mentre la frequenza della scuola, per gli iscritti al Registro a partire dal 03.06.2016, consentirà di assolvere all'obbligo previsto dall'art. 3, comma 3, DM 70/2016.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 26

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Ad esso sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine stesso.

Art. 27

Al momento dell'iscrizione alla pratica forense, il praticante deve essere informato di tutti i doveri derivanti dall'osservanza del presente regolamento ed allo stesso è consegnata anche una copia del codice deontologico.

Art.28

L'inosservanza, da parte del praticante delle disposizioni del presente regolamento, così come la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determinerà la mancata convalida del semestre o dei semestri di competenza e potrà essere fonte di addebito disciplinare.

Art. 29

Il Consiglio si riserva di controllare, con i mezzi più opportuni ed idonei, la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dai professionisti presso i quali viene svolta la pratica e di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

Art. 30

Per quanto non è oggetto di specifica regolamentazione si applicano le norme in materia se ed in quanto compatibili.

Il presente regolamento approvato nel corso della seduta consiliare del **12/07/2016** entrerà in vigore in pari data.